

**Ordinanza del DFI
concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari
nei o sui prodotti di origine vegetale e animale
(OAOVA)**

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° luglio 2020)

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera e nonché 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

ordina:

Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale.

² Essa si applica ai prodotti di cui all'allegato 1 e alle loro parti, a prescindere dal fatto che siano non trasformati, trasformati o utilizzati in una derrata alimentare composta.

³ Essa non si applica ai prodotti per i quali è provato che sono destinati:

- a. alla fabbricazione di prodotti diversi dalle derrate alimentari;
- b. alla semina o alla piantagione; oppure
- c. ad attività di ricerca e sviluppo autorizzate.

Art. 2 Definizioni

¹ Nella presente ordinanza s'intende per:

a. *antiparassitari*:

1. le sostanze attive utilizzate attualmente o precedentemente in prodotti fitosanitari ai sensi della legge del 15 dicembre 2000² sui prodotti chimici (LPChim) e i relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione, oppure

RU 2017 793

¹ RS 817.02

² RS 813.1

2. le sostanze attive e relativi metaboliti o prodotti di degradazione o reazione derivanti da biocidi ai sensi dell'ordinanza del 18 maggio 2005³ sui biocidi (OBioc) che non sono già disciplinati in altri atti normativi;
- b. *livello massimo per i residui (LMR)*: la concentrazione massima ammessa di un residuo di antiparassitario nei o sui prodotti;
- c. *CXL*: il livello massimo per i residui fissato dalla Commissione del Codex Alimentarius (Codex Maximum Residue Limit for Pesticide);
- d. *tolleranza all'importazione*: il livello massimo per i residui per i prodotti importati fissato nel caso in cui:
 1. per un prodotto l'utilizzo di una sostanza attiva in un prodotto fitosanitario o in un biocida non è autorizzato per motivi diversi dalla protezione della salute, oppure
 2. per un prodotto e il suo utilizzo il livello massimo per i residui applicato è stato fissato per motivi diversi dalla protezione della salute;
- e. *limite di determinazione*: la concentrazione di residui minima che, nell'ambito della sorveglianza di routine, è possibile quantificare e registrare con metodi convalidati secondo la buona pratica di laboratorio.

² Per quanto la legislazione in materia di derrate alimentari non contenga disposizioni definitorie, per la presente ordinanza si applicano le definizioni della LPChim, dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sui prodotti chimici, dell'OBioc e dell'ordinanza del 12 maggio 2010⁵ sui prodotti fitosanitari (OPF).

Sezione 2: Determinazione e fissazione dei livelli massimi per i residui

Art. 3 Criteri e basi per la determinazione dei livelli massimi per i residui

¹ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) determina i livelli massimi per i residui di antiparassitari. Esso consulta gli organi federali interessati.

² Prende in considerazione in tale contesto:

- a. il potenziale di pericolo dei residui di antiparassitari per l'essere umano;
- b. l'usuale documentazione scientifica;
- c. per i prodotti fitosanitari, i principi uniformi per la valutazione e l'omologazione di prodotti fitosanitari secondo l'allegato 9 OPF⁶;
- d. per i biocidi, l'articolo 17 OBioc⁷;

³ RS 813.12

⁴ RS 813.11

⁵ RS 916.161

⁶ RS 916.161

- e. lo stato attuale delle conoscenze tecnico-scientifiche per la valutazione tossicologica e dell'esposizione ai residui;
- f. la concentrazione tecnicamente inevitabile di un antiparassitario nella derrata alimentare in base alla buona pratica agricola o alla buona prassi di fabbricazione;
- g. l'assimilazione dell'antiparassitario sulla base delle quantità ingerite delle derrate alimentari interessate;
- h. la possibile presenza di residui di antiparassitari di origine diversa dall'impiego come prodotto fitosanitario o biocida;
- i. le interazioni cumulative o sinergiche conosciute delle sostanze attive che agiscono sugli stessi sistemi biologici del corpo umano;
- j. se è stato fissato un CXL;
- k. se secondo il regolamento (CE) n. 396/2005⁸ è già stato fissato un livello massimo per i residui;
- l.⁹ se, nel caso di una richiesta di tolleranze all'importazione secondo l'articolo 7, in un altro Paese esiste una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi applicata all'utilizzo conforme alle prescrizioni di una sostanza attiva in tale Paese;
- m. i dati della sorveglianza;
- n. altri fattori rilevanti per la fattispecie in esame.

³ I livelli massimi per i residui di antiparassitari sono fissati nell'allegato 2.

Art. 4 Sostanze attive per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui

Le sostanze attive di prodotti fitosanitari valutate nell'ambito dell'OPF¹⁰ o dell'OBioc¹¹ e in base all'articolo 3 e per le quali non sono necessari livelli massimi per i residui sono elencate nell'allegato 3.

Art. 5 Livelli massimi per i residui per prodotti trasformati o mescolati

Se per un prodotto trasformato o mescolato non sono fissati livelli massimi per i residui nell'allegato 2, si applicano i livelli massimi per la materia prima tenuto

⁷ RS 813.12

⁸ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, nella versione vincolante per l'UE.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

¹⁰ RS 916.161

¹¹ RS 813.12

conto della variazione dei livelli di residui di antiparassitari determinata dalla trasformazione o dalla mescolanza.

Art. 6 Nuova valutazione di livelli massimi esistenti per i residui

Se cambiano le condizioni quadro rispetto alla situazione esistente al momento della fissazione dei livelli massimi per i residui, l'USAV verifica i livelli massimi esistenti.

Art. 7 Livelli massimi per i residui per prodotti fitosanitari o biocidi non utilizzati in Svizzera

¹ Su richiesta, l'USAV può fissare tolleranze all'importazione per i residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi.¹²

² La richiesta deve contenere:

- a. una panoramica sulla richiesta presentata comprendente:
 1. un riassunto,
 2. una motivazione,
 3. un indice della documentazione allegata e
 4. una copia delle condizioni di applicazione rilevanti per la fissazione dei livelli massimi per i residui nell'ambito della buona pratica fitosanitaria sugli utilizzi specifici della sostanza attiva oppure una copia delle condizioni di applicazione come biocida;
- b. un indice della letteratura scientifica pubblicata nei dieci anni precedenti la data di presentazione della richiesta in merito agli effetti sulla salute della sostanza attiva e dei relativi residui di antiparassitari; e
- c. i dati secondo gli allegati 5 e 6 OPF¹³, nell'ambito dei dati richiesti per la fissazione di livelli massimi per i residui di antiparassitari, oppure secondo l'articolo 14 OBioc¹⁴, compresi i dati tossicologici, i dati riguardanti i metodi analitici di routine da applicare nei laboratori di controllo e i dati relativi al metabolismo vegetale e animale.

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

¹³ RS 916.161

¹⁴ RS 813.12

Sezione 3: Superamento di livelli massimi per i residui

Art. 8 Divieto dell'immissione sul mercato e ammissione in caso di superamento

¹ I prodotti che rientrano nell'allegato 1 non possono essere immessi sul mercato se contengono residui di antiparassitari superiori ai seguenti valori:

- a. i livelli massimi per i residui fissati nell'allegato 2, inclusi i livelli massimi di residui per i prodotti trasformati o mescolati di cui all'articolo 5;
- b. 0,01 mg/kg nel caso di prodotti che nell'allegato 1 hanno un codice UE e non corrispondono alla lettera a, se le sostanze attive interessate non sono elencate nell'allegato 3.

2 ...¹⁵

³ In caso di trattamento con un fumigante dopo la raccolta, in deroga al capoverso 1 è ammesso il superamento dei livelli massimi per i residui se:

- a. la combinazione di sostanza attiva e prodotto interessata è elencata nell'allegato 4;
- b. i prodotti interessati non sono destinati al consumo immediato; e
- c. è garantito che alla consegna al consumatore tali prodotti non superano più i livelli massimi per i residui fissati nell'allegato 2.

Art. 9 Divieto di trasformazione e di mescolanza

I prodotti che non rispettano i valori di residui di antiparassitari secondo l'articolo 8 capoverso 1 non devono essere né trasformati né mescolati allo stesso prodotto o ad altri a scopo di diluizione.

Sezione 4: Adeguamento degli allegati e istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

Art. 10 Adeguamento degli allegati

¹ L'USAV adegua gli allegati 1–4 allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

² Può fissare disposizioni transitorie per questi adeguamenti.

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, con effetto dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

Art. 11 Istruzioni impartite alle autorità cantonali di esecuzione

¹ Se gli allegati 1–4 non corrispondono più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e si rendono necessari provvedimenti immediati per tutelare la salute, l'USAV può impartire direttive provvisorie alle autorità cantonali di esecuzione fino a quando gli allegati non saranno modificati.

² Le direttive sono pubblicate in Internet.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 12** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 26 giugno 1995¹⁶ sulle sostanze estranee e sui componenti è abrogata.

Art. 13 Disposizioni transitorie

Le sostanze attive autorizzate dall'Ufficio federale dell'agricoltura ai sensi dell'OPF¹⁷ e per le quali sono stati stabiliti livelli massimi di residui possono essere rilevate fino al 30 aprile 2019 in o su derrate alimentari nei livelli massimi fissati dal diritto anteriore.

Art. 13a¹⁸ Disposizioni transitorie della modifica del 12 marzo 2018

Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 13b¹⁹ Disposizione transitoria della modifica del 27 maggio 2020

¹ Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 27 maggio 2020 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2021 ed essere consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

² In deroga al capoverso 1, per le sostanze attive buprofezin, diflubenzuron e linuron nelle o sulle derrate alimentari si applicano sino al 31 dicembre 2020 i livelli massimi per i residui secondo il diritto anteriore.

¹⁶ [RU 1995 2893, 2002 955, 2005 5749, 2008 793 4475 6027, 2009 4741, 2011 1985, 2012 2147, 2013 4715, 2015 3219]

¹⁷ RS 916.161

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1281).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

*Allegato I*²⁰
(art. 1 cpv. 2 e 8 cpv. 1)

Prodotti di origine vegetale e animale a cui si applicano livelli massimi per i residui

1 Nota esplicativa

Si applica la lista dei prodotti di origine vegetale e animale di cui all'allegato I, parte A e parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005²¹. I prodotti non elencati in tale lista sono elencati nella tabella del presente allegato.

2 Nota esplicativa sull'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005

Il fatto che un prodotto sia elencato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 non significa che si tratta di una derrata alimentare.

3 Tabella

1	2	3	4	5
Codice	Categoria, gruppo o sottogruppo	Prodotto principale del gruppo o sottogruppo	Denominazione scientifica	Parte del prodotto alla quale si applicano gli LMR
	Pesci	Fegato di pesce Uova di pesce		Prodotto intero
	Crostacei			Prodotto intero
	Echinodermi			Prodotto intero
	Molluschi			Prodotto intero

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

²¹ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2018/1049; GU L 189 del 26.07.2018, pag. 9.

Allegato ²²
(art. 3 cpv. 3 e 5, 8 cpv. 1 lett. a e 3 lett. c)

Livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari²³

²² Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

²³ Il contenuto della lista dei livelli massimi consentiti per i residui di antiparassitari non viene pubblicato nella RU. La lista può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna oppure su Internet www.usav.admin.ch > Alimenti e nutrizione > Basi legali ed esecutive > Legislazione. Si applica la versione del 1° luglio 2020.

Allegato 3²⁴
(art. 4 e 8 cpv. 1 lett. b)

Antiparassitari a cui non si applicano livelli massimi per i residui

1 Note esplicative

Alle sostanze attive di questa tabella non si applicano livelli massimi per i residui per l'impiego in prodotti fitosanitari o biocidi.

2 Tabella

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
1-decanolo	
Adoxophyes orana GV	
Silicato di alluminio (caolino)	
Acetato di ammonio	
<i>Ampelomyces quisqualis</i>	
Virus della granulosa della carpocapsa	
<i>Aureobasidium pullulans</i>	
<i>Bacillus firmus</i>	
<i>Bacillus subtilis</i>	
<i>Bacillus thuringiensis</i>	
<i>Bacillus thuringiensis var. aizawai</i>	
<i>Bacillus thuringiensis var. israeliensis</i>	
<i>Bacillus thuringiensis var. kurstaki</i>	
<i>Bacillus thuringiensis var. tenebrionis</i>	
<i>Beauveria bassiana</i>	
<i>Beauveria brongniartii</i>	
Benoxacor	
Acido benzoico	
Estratto di ortica	
Carbonato di calcio	
Cloquintocet-mexyl	
<i>Coniothyrium minitans</i>	
COS-OGA	
Solfato ferroso	

²⁴ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2239).

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
Fosfato di ferro (III)	
Solfato ferrico	
Latte scremato (latte magro)	
Acido acetico	
Etilene	
Olio di eucalipto	
Alcoli grassi / alcoli alifatici	
Acidi grassi: acido laurico	
Acidi grassi: C7-C20	
Acidi grassi: acido decanoico	
Acidi grassi: metilestere di acidi grassi	
Acidi grassi: acido eptanoico	
Acidi grassi: acido ottanoico	
Acidi grassi: acido oleico, incluso etiloleato	
Acidi grassi: acido pelargonico	
Acido folico	
Gibberellina	
<i>Gliocladium catenulatum</i>	
Olio di menta verde	
<i>Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus</i>	
Heptamaloxyloglucan	
Isoxadifen-etile	
Bicarbonato di potassio	
Ioduro di potassio	
Tiocianato di potassio	
Triioduro di potassio	
Calcare	
Farina fossile (terra diatomacea)	
Estratto di aglio	
Anidride carbonica	
Laminarina	
Maltodestrina	
Mefenpir-dietile	
<i>Metarhizium anisopliae</i>	
Metil nonil chetone	
Siero di latte	
Alluminosilicato di sodio	
Aceto di sidro	
<i>Oleum foeniculi</i> (olio di finocchio)	

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i>	
<i>Paecilomyces lilacinus</i>	
Olio di paraffina (CAS 64742-46-7)	
Olio di paraffina (CAS 72623-86-0)	
Olio di paraffina (CAS 8042-47-5)	
Olio di paraffina (CAS 97862-82-3)	
Pepe	
Olio di menta	
Oli vegetali: citronnello	
Oli vegetali: eugenolo da essenza di garofano	
Oli vegetali: olio essenziale di arancio	
Oli vegetali: olio di colza	
Pareti cellulari di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ceppo LAS117	
<i>Phlebia gigantea</i>	
<i>Photorhabdus luminescens</i>	
<i>Pseudomonas chlororaphis</i>	
<i>Pseudomonas</i> sp. (DSMZ 13134)	
Sabbia di quarzo	
Estratto di quassia	
Repellenti: farina di sangue	
Repellenti: olio di pesce	
Repellenti: grasso di pecora	
Repellenti: tallolo	
Terpenoid blend QRD 460	
Estratto di equisetolo	
Virus della granulosa della capua	
Acido solforico argilla	
Estratto di alghe marine	
Olio di sesamo raffinato	
<i>Streptomyces griseoviridis</i>	
Estratto di albero del tè	
Cloridrato di trimetilammina	
<i>Verticillium lecanii</i>	
Vino	
Aceto di vino	
Zucchero bianco	
Olio di gaultheria	
<i>Xenorhabdus bovienii</i>	

Livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti
di origine vegetale e animale. O del DFI

817.021.23

1	2
Sostanza attiva	Osservazioni
Zolfo	

Allegato 4
(art. 8 cpv. 3 lett. a)

Combinazioni di sostanza attiva e prodotto di cui all'articolo 11 capoverso 4 (fumiganti)

1 Nota esplicativa

In questa tabella sono elencate combinazioni di sostanza attiva e prodotto per le quali i livelli massimi per i residui di cui all'allegato 2 si applicano solo al momento della consegna al consumatore.

2 Tabella

1	2	3
Sostanza attiva	Prodotto di cui all'allegato 1	Codice dell'UE
Fosforo d'alluminio	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
Fosforo di calcio	Spezie	0800000
	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000
Fosforo di magnesio	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000
	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
Fosfina	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000
	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000

1	2	3
Sostanza attiva	Prodotto di cui all'allegato 1	Codice dell'UE
	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000
Fluoruro di solforile	Frutta	0100000
	Cereali	0500000
Fosforo di zinco	Frutta	0100000
	Ortaggi	0200000
	Leguminose secche	0300000
	Semi e frutti oleaginosi	0400000
	Cereali	0500000
	Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao	0600000
	Spezie	0800000

